



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI

Valerio Tozzi

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Salerno,
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione)

**Il piacere di dialogare sui contenuti
della disciplina civile dei fenomeni religiosi**

Andrea Zanotti, autorevole canonista ed ecclesiasticista, ha recensito di recente¹ il volume, a cura di Gianfranco Macrì, Marco Parisi e mia, dal titolo *Diritto e religione*².

Le recensioni sono manifestazioni di interesse, specialmente quando sono critiche, e quindi consentono di aprire una discussione pubblica sulle idee e i contenuti dell'opera esaminata. Nel caso in questione, poi, siamo in presenza di una sorta di scatola cinese, perché il volume recensito è, a sua volta, una discussione su quattro volumi, che presentano un titolo simile e contenuti di idee non uguali, ma che hanno ormai un'attenzione e diffusione che non possono essere ignorati da chi si dichiara studioso³.

Questo mio intervento si lega solo strutturalmente al fenomeno dei quattro volumi oggetto del libro recensito, ma è essenzialmente un tentativo di chiarimento di alcune idee, che forse non ho saputo far capire ai lettori o almeno al Recensore, anche con la speranza di individuare maggiori elementi di condivisione con la sua visione ideale.

¹ A. ZANOTTI, *Recensione*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, 2014, p. 1062 ss.

² G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi (a cura di), *Diritto e religione - L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri*, Plectica ed., Salerno, 2012.

³ I volumi presentati nel libro oggetto della recensione di Zanotti (volume che raccoglieva gli atti di un incontro di studio tenuto a Pisa il 30 marzo 2012, su iniziativa congiunta del Dipartimento di scienze politiche sociali e della comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno e della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Pisa) sono: M. RICCA, *Diritto e religione - per una sistemica giuridica*, Cedam, Padova, 2002; P. CONSORTI, *Diritto e Religione*, Laterza, Roma - Bari, 2010; L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia e in Europa - Dai concordati alla problematica islamica*, Giappichelli, Torino, 2011; G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto e religione*, Plectica ed., Salerno, 2011.



1 - La denominazione della materia e il titolo dei libri commentati nel volume

L'incontro di Pisa, di cui il volume in questione è la pubblicazione degli atti, come correttamente rilevato dal recensore, aveva fra l'altro lo scopo di ragionare sul fenomeno per cui alcuni autori della nostra materia (Consorti, Musselli, Ricca e noi), benché di visioni ideali non omogenee, avessero intitolato le loro opere col nome di "Diritto e religione" e non più con la denominazione di "Diritto ecclesiastico"⁴.

Zanotti sembra preoccuparsi che la denominazione della materia da noi adottata miri all'archiviazione di quella tradizionale di "Diritto ecclesiastico", fenomeno dal quale dissente.

Quanto a me e ai co-autori Macrì e Parisi, spiegavamo che quell'intitolazione dell'edizione provvisoria del manuale⁵, poi modificata in: "Diritto civile e religioni", nell'edizione definitiva di Laterza del 2013, trovava ragione nel fatto che, la denominazione di "Diritto ecclesiastico", ancora adottata anche a livello ministeriale, ci appare più congrua se riferita al passato. Nel senso di corrispondere più plasticamente alla disciplina civile del fenomeno religioso propria del "centralismo" della forma di Stato, sia del periodo liberale, che del periodo fascista; quando i contenuti della materia e del suo insegnamento accademico, erano costituiti solo dalla disciplina delle relazioni fra la Chiesa cattolica e lo Stato e marginalmente fra i "Culti ammessi" e lo Stato. Periodo storico in cui i bisogni reali, le esigenze religiose effettive delle persone, sia fisiche che giuridiche, rimanevano relegati al rango di mero riflesso degli accordi fra quelle *Alte parti*; ovvero, delle garanzie molto più limitate che la legge n. 1159 del 1929 offre alle organizzazioni delle minoranze religiose riconosciute, denominate *culti ammessi nello Stato*, senza tutela giuridica diretta della legge civile.

Ho ripetuto infinite volte essere mia convinzione che la Costituzione del 1948 abbia modificato profondamente i rapporti fra cittadini e potere, superando sia l'individualismo *privatista* del periodo liberale che la *socialità mono-partitica* del fascismo, che includeva la Chiesa cattolica nella sfera dei poteri pubblici preposti al controllo sociale. Il disegno costituzionale, invece, sembra valorizzare, contemporaneamente e in eguale misura, la dimensione individuale e

⁴ E. VITALI, *Centocinquant'anni di diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università italiane*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 37/2014, è fra i più scettici sulla denominazione della materia come "diritto e religioni" o "diritto civile e religioni".

⁵ Pubblicato con Plectica editore di Salerno nel 2012.



sociale della persona umana, ma nel rigido binario dell'uguaglianza e del pluralismo. Questa forma di democrazia deve tutelare in maniera esattamente uguale sia le persone che le formazioni sociali in cui si sviluppano gli interessi umani.

Questo schema nuovo istituisce un diverso rapporto fra *popolo sovrano* e poteri pubblici costituiti, ben sintetizzato nel termine "Repubblica", che la Costituzione adopera per significare l'insieme dei cittadini singoli o associati e delle istituzioni, tutti solidalmente cooperanti al perseguimento degli interessi generali e alla felicità individuale (la "casa di tutti" di cui parlava Jemolo o il "bene comune" di cui è ispiratrice l'area vicina al cattolicesimo).

Anche la disciplina giuridica civile dei rapporti sociali a carattere religioso deve (dovrebbe) adeguarsi a questo schema; perciò, indipendentemente dal suo effettivo grado di realizzazione, il metodo e i contenuti della materia non possono che tendere al superamento del rigido schema concordatario o delle relazioni di vertice fra poteri, includendolo nel più flessibile modello democratico del *personalismo* e ai *diritti inviolabili dell'uomo*.

Se si condividono queste convinzioni di carattere generalissimo e astratto, credo che ogni contrapposizione sulla denominazione del settore di studi o della materia di insegnamento accademico, sia inutile, giacché la lingua italiana non è una lingua morta e ciascuno è libero di esprimere i concetti che vuole comunicare con le parole che ritiene più appropriate. È una mera questione di intesa fra chi scrive e chi legge.

La denominazione da me preferita mi sembra indichi meglio i contenuti dei problemi che cerco di analizzare e delle soluzioni che propongo, senza attribuire un valore negativo all'uso della denominazione tradizionale, limitandomi a considerarla meno espressiva della mia visione dei problemi.

L'irrigidimento in una denominazione coatta, invece, o può essere espressione o di una visione autoritaria, che certamente non è propria di Andrea Zanotti, ovvero, può trovare origine dal diverso assetto delle discipline giuridiche statali dei fenomeni religiosi che si ritiene di poter esigere dal quadro ideale prima da me delineato. Seconda ipotesi che sarebbe espressione di una legittima, ma altrettanto opinabile, visione della libertà di scienza e di insegnamento, quali sono affermate nel 1° comma dell'articolo 33 della Costituzione, nel solco della promozione della scienza di cui parla l'articolo 9. Fonti che legittimano i disaccordi, ma non certo i divieti.



2 - Il dissenso sull'asserita percezione del fenomeno religioso come fatto esclusivamente o prevalentemente privato

Zanotti ritiene - dissentendovi - che da alcuni commenti nel volume recensito emerga una percezione del fenomeno religioso come fatto esclusivamente o prevalentemente privato.

A sostegno richiama un'osservazione di Rinaldo Bertolino nel commento al mio lavoro⁶ cui sono lieto di fare riferimento qui, per tentare un chiarimento anche rispetto a quelle perplessità.

Indubbiamente, un punto focale delle mie analisi è la valorizzazione dell'effettività dei bisogni religiosi delle persone, come compito dei poteri pubblici.

Zanotti mi accusa di una visione della libertà religiosa focalizzata esclusivamente sulle libertà dell'individuo, ... *a prescindere dalla mediazione delle "agenzie confessionali"* (le virgolette sono sue, in critica del termine usato da Marco Parisi).

Rispondo che, effettivamente non condivido quelle discipline civili che somigliano al modello fascista dei "diritti riflessi", cioè delle libertà dei singoli garantite solo nei limiti della visione, delle regole interne e proprie di ciascuna religione di rispettiva appartenenza e dell'obbedienza a esse. Ma ciò non significa ignorare il rapporto di appartenenza, che lega i singoli fedeli alla propria organizzazione della fede.

Se questa è un *derubricare* la libertà religiosa a fatto esclusivamente privato, come afferma Zanotti, è questione di punti di vista.

Quando la garanzia dei diritti dei fedeli non è frutto autonomo dell'ordinamento civile, ma ... *filtra attraverso la confessione religiosa che tratta i propri interessi direttamente con lo Stato* ... io vi intravedo una funzione di patronato dei cittadini-fedeli nei rapporti con le istituzioni civili che non è in sintonia col principio di sovranità popolare e vi vedo il rischio che il *filtraggio* miri a distillare principi di parte da introdurre nel tessuto generale della società.

Sono convinto che non compete all'ordinamento civile di imporre ai propri cittadini comportamenti prescritti da una specifica fede religiosa, sia essa quella storicamente più radicata nel nostro passato, ovvero una religione di più recente apparizione nel tessuto generale della società.

⁶ R. BERTOLINO, *Diritto e religione*, di Macrì, Parisi, Tozzi, in G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi (a cura di), *Diritto e religione. L'evoluzione*, cit., p. 143 ss., specie pp. 145 e 146.



Le visioni etiche e comportamentali di ogni credenza sono patrimonio identitario di ciascuna organizzazione religiosa e possono liberamente essere accolte e condivise dai propri seguaci, ma non è auspicabile che diventino regola giuridica statale, specie se camuffate da discipline di libertà.

Le organizzazioni della religiosità collettiva costituiscono rilevanti fenomeni sociali, talora relevantissimi, ma pur sempre fenomeni sociali particolari, non "la casa di tutti", perciò devono guadagnare il rispetto delle proprie visioni ideali con la capacità di convincimento delle coscienze e non esigendo l'istituzionalizzazione nell'ordinamento civile della loro rappresentatività degli interessi religiosi dei propri seguaci.

Questo non mi sembra un *ridurre la fede a mero fatto privato*.

Occorre riflettere su quale sia il rilievo costituzionalmente legittimo da attribuire al fenomeno della *appartenenza religiosa*.

Innanzitutto alle istituzioni pubbliche (Governo, Legislatore, Amministrazione) le organizzazioni delle fedi, siano esse confessioni religiose, chiese, sette o quel che volete, rappresentano i propri interessi di soggetto collettivo, ma non devono rappresentar gli interessi propri e soggettivi dei rispettivi singoli fedeli. Le esigenze, i bisogni dei seguaci di una fede tendono normalmente a coincidere o convergere con quelli delle organizzazioni di appartenenza, ma possono anche divergere da quelli. Non mi sembra che la Costituzione vigente sancisca la prevalenza degli uni sugli altri.

Perciò critico l'articolo 5 del concordato revisionato e tutte quelle norme concordatarie o ordinarie, che attribuiscono poteri e diritti alla Chiesa cattolica, non in nome della soddisfazione di suoi propri interessi, ma con la giustificazione della sua rappresentanza degli interessi religiosi della popolazione.

Se i cittadini italiani praticano il sesso fuori del matrimonio, o l'adulterio, o vogliono programmare la genitorialità slegandola dalle pratiche sessuali, se rifiutano l'accanimento terapeutico o desiderano l'eutanasia assistita, come diffusamente avviene, sono affari loro. La diversa valutazione che ne possa fare l'una o l'altra delle religioni, non può che attenere alla libertà di queste ultime e alle relazioni interne con i propri seguaci, ma non deve tradursi in regole positive dell'ordinamento civile, capaci di vincolare i comportamenti di *tutti*.

L'ordinamento civile non deve impedire alle organizzazioni delle fedi l'esercizio della guida spirituale dei propri fedeli, l'espletamento dei riti, come è chiaramente affermato negli articoli 1 e 2 della legge n. 121 del 1985; ma resto convinto che non sia legittimo imporre a tutti i cittadini i comportamenti prescritti da una specifica fede religiosa, per



quanto dai medesimi prescelta, sia essa quella storicamente più radicata nel nostro passato, ovvero una religione di più recente apparizione nel nostro tessuto sociale.

Se il popolo è sovrano, titolare di *diritti inviolabili e doveri inderogabili*, di fronte al pluralismo culturale, il legislatore non può che rispondere con *leggi permissive* che accolgano i bisogni rilevati nel tessuto sociale. L'ordinamento deve consistere in leggi che non impongano comportamenti corrispondenti a una visione di parte, fermo il rispetto delle visioni altrui. Da qui tutta la critica alle *leggi proibitive*, saggiamente sconsigliate da un illustre costituzionalista cattolico, quale era Leopoldo Elia.

Piaccia o no, il cattolicesimo non è più patrimonio culturale esclusivo o maggioritario della società italiana, è solo una delle componenti della civiltà odierna dell'Italia, quanto lo sono l'illuminismo, il socialismo, le fedi cristiane riformate e tant'altro.

Questa osservazione non cancella il ruolo storico che la Chiesa cattolica nella società italiana, ma se la società contemporanea oggi è il precipitato della cultura cattolica e di quel *tant'altro* che ho prima richiamato, nel bene e nel male, i tentativi di imporre la visione di una sola parte, a titolo di tutela dell'appartenenza religiosa, ovvero della rappresentanza confessionale degli interessi dei rispettivi fedeli, è operazione non democratica.

Come possa da ciò configurarsi un ... *passaggio delle chiese in secondo piano* ... mi sfugge o almeno sembra frutto di una futurologia pessimista. Specialmente se si considera che, di fatto, tutto il diritto civile vigente in materia di religione è e resta impiantato sulla legislazione contrattata con la Chiesa cattolica e sulla rappresentanza istituzionale degli interessi dei fedeli in capo alle rispettive confessioni religiose, anche attribuendo loro poteri impeditivi della libertà di dissenso e più in generale della flessibilità del vincolo di appartenenza. Così avviene anche nelle leggi ordinarie, unilateralmente prodotte dalle autorità civili, che continuano a interloquire con le *rappresentanze confessionali*, anche se si tratta di offrire sostegni e servizi alla religiosità dei cittadini.

Sono e resto critico della rappresentanza *istituzionale* degli interessi religiosi della popolazione in capo alle organizzazioni ecclesiali; della rappresentanza che viga indipendentemente dalla verifica dell'esistenza di *bisogni sociali* corrispondenti e senza offrire ai cittadini una qualsiasi tutela e garanzia rispetto alle contrapposizioni, anche interne, fra individuo e gruppi religiosi. È evidente che penso all'insegnamento di religione cattolica nella scuola (per come è



strutturato), alle assistenze spirituali, agli *enti istituzionalmente competenti per i servizi religiosi* e istituti similari.

Non mi sembra che questa impostazione implichi mancanza di rispetto della dimensione collettiva dell'esperienza religiosa. A meno che, non si tema quella limitazione della tutela statale delle norme confessionali tesa a istituzionalizzare per tutti la visione di una parte, che io, invece, auspico.

3 - La critica all'ipotesi interpretativa del *Progetto costituzionale di disciplina dei fenomeni religiosi*

Zanotti sembra non apprezzare la mia ipotesi interpretativa del *Progetto costituzionale di disciplina dei fenomeni religiosi*. Egli paventa che, l'evidenziare la omogeneità fra i principi e il metodo degli articoli 2, 3, 4 e gli articoli 19 e 20 della Costituzione, qualificando come *sotto-sistema* l'insieme degli articoli 8 e 7, determini una sorta di *erosione* di questi ultimi, storicamente considerati il fulcro del sistema.

Il termine *erosione* non mi sembra appropriato in riferimento a ciò che è accaduto e continua a essere operativo in Italia. Preferirei parlare di prospettiva di *riequilibrio interpretativo*, in riferimento a ciò che auspico, non a ciò che è in atto, alla luce della nostra interpretazione del "Progetto costituzionale di disciplina dei fenomeni religiosi".

Quando ho studiato l'esame di diritto ecclesiastico per laurearmi in giurisprudenza, si insegnava che l'articolo 7 della Costituzione era *una norma speciale*, come tale, capace di derogare ai principi fondamentali, di cui peraltro sarebbe parte⁷.

Fortunatamente questa visione non è più condivisa, almeno dalla dottrina *ufficiale*.

Nell'articolo 7 si operò la conferma intertemporale del modello fascista, per i noti motivi politici (minaccia ecclesiale di rottura della *pace religiosa* in Italia). Questo modello poi è stato fortemente sostenuto dalla dottrina ecclesiasticistica dominante dei primi decenni repubblicani e dalla classe politica emersa dopo le elezioni politiche del 18 aprile 1948.

L'erosione della conferma intertemporale del modello fascista, espressa per motivi politici nel 2° comma dell'articolo 7 della Carta, era effettivamente iniziata nell'epoca del cosiddetto "boom economico", col primo consolidamento della democrazia politica. Tuttavia, è noto che,

⁷ M. PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1965, sulla scia del pensiero di Vincenzo Del Giudice e molti altri.



l'adeguamento costituzionale del regime dei patti lateranensi, pur evocato nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 7, non ha avuto luogo (a mia opinione, nemmeno con la revisione concordataria di Craxi del 1984), almeno secondo un filone dottrinario critico cui appartengo e che sembra avere numerosi proseliti, almeno nelle nuove generazioni di studiosi.

Fin dagli anni sessanta del 1900, perciò, si sviluppò un movimento dottrinario molto variegato, ma complessivamente ascrivibile all'area del disagio per il sostanziale e rigido *continuismo*, politico e istituzionale, in conflitto con la democrazia costituzionale. Oggi è notevolmente presente un'articolata area di pensiero e di studi, che critica non solo il quasi quarantennio di attesa per la revisione concordataria e per la stipula delle prime *intese*, ma anche i risultati della politica della revisione concordataria del 1984 e delle *intese fotocopia* stipulate fino a oggi.

Specialmente fra le generazioni più giovani è fortemente sentita l'esigenza di una *legge generale sulle libertà religiose*, che interpreti il "progetto costituzionale" in maniera più adeguata alla società contemporanea e che sia idonea a garantire uno standard minimo di diritti uguali per tutti in materia religiosa; anche in funzione di ridimensionamento del ricorso alla *normazione bilateralmente convenuta*, fatalmente espressivo del metodo della attribuzione della rappresentanza di tutti gli interessi religiosi che si manifestano nella società in capo a quelle organizzazioni religiose cui è stata riconosciuta la qualifica di *confessioni religiose*.

Qualificare la disciplina dei rapporti fra la peculiare categoria delle "confessioni religiose" e lo Stato (di cui agli articoli 8 comma primo innanzitutto e poi agli articoli 7 e 8, commi 2° e 3°) come *sotto-sistema*, non è tanto erosione di un istituto costituzionale vigente; piuttosto, è un'interpretazione più consona al consolidamento sociale della democrazia pluralista dell'Italia.

Senza nulla togliere alle garanzie dell'autonomia e della più puntuale rilevazione delle esigenze particolari di ciascuna religione organizzata, che ritengo essere la ragione costituzionale della *legislazione contrattata*, questa classificazione cerca di collocare in maniera più equilibrata le confessioni religiose nel sistema generale del *diritto di professione di fede religiosa, sia individuale che associata* di cui all'articolo 19 e della sua chiosa, di cui all'articolo 20 (dei divieti costituzionalmente imposti ai pubblici poteri a tutela di tutte le formazioni sociali a carattere religioso, comprese le confessioni religiose).



Significa inquadrare i fenomeni sociali e individuali della religiosità nel più generale quadro del rapporto fra individui e formazioni sociali con i poteri pubblici italiani. Ma significa anche rispettare l'autonomia delle organizzazioni dei gruppi religiosi presenti nel territorio nazionale e tracciare una linea di confine fra le competenze esclusive di quelle organizzazioni e l'incompetenza statale in materia religiosa.

Perciò, mi sembra corretto parlare del *ruolo sociale* delle organizzazioni delle fedi, ma non di un loro *ruolo pubblico*.

La confusione fra *pubblico* e *sociale*, in materia di religione, come in economia e in politica, è alla base delle gravissime disuguaglianze e ingiustizie che affliggono il nostro Paese, e che la Chiesa cattolica, almeno fino a Papa Bergoglio, non ha fatto nulla per correggere.

Parlerei, perciò, di necessità di un *riequilibrio*, fra un assetto normativo attuale, interamente orientato alla rappresentanza confessionale istituzionalizzata – in un certo senso autoritaria - degli interessi religiosi della popolazione e un assetto, da realizzarsi, rispettoso del più complesso triangolo che si determina nelle democrazie pluraliste (quale dovrebbe essere l'Italia), fra Stato, chiese e persone umane.

4 - L'asserita concezione neo-giurisdizionalista della laicità

Zanotti vi intravede una *concezione neo-giurisdizionalista* della laicità. Egli paventa l'istituzione di *un potere statale che entra nella vita e nelle questioni di pertinenza delle confessioni religiose* al fine di poter garantire *l'assoluta parità di tutti i credenti di qualsivoglia confessione religiosa*. Neo-giurisdizionalismo che sarebbe fondato sull'esigenza di condurre le confessioni stesse a *tavole valoriali ... uniformate e determinate dall'evoluzione ultima dei diritti secolari, soprattutto con riferimento alla sfera dei diritti umani*.

Non condivido il suo timore. Non vedo segnali dell'ingresso delle istituzioni civili nella vita e nelle questioni di pertinenza delle confessioni religiose. Semmai è vero il contrario, specie quando le istituzioni civili fanno propri i servizi confessionali espressivi di competenze estranee alla sfera civile.

Mi sembra ovvio che – ferma l'autonomia e libertà delle organizzazioni della religiosità collettiva - lo Stato debba garantire ai cittadini i *diritti umani*, i nuovi diritti, quali emergono dalla società globale in cui viviamo, frutto della *inter-azione* fra le comunità



conviventi nel territorio e della reciproca *contaminazione culturale* che a essa consegue.

L'ingresso *nella vita e nelle questioni di pertinenza delle confessioni religiose* si avrebbe (si ha) quando i poteri pubblici imponessero a tutta la comunità i valori, i principi e le regole di un solo gruppo sociale, o quando imponessero l'obbedienza alle regole del gruppo anche a quei seguaci che vogliano, occasionalmente o non, distaccarsene. Questo mi sembra sia il male da combattere.

Nessuna legge impone l'aborto o il divorzio. Se e quando l'offerta di un servizio di interesse pubblico esige determinati comportamenti *eticamente sensibili* (ad esempio, pratiche sanitarie per l'interruzione della gravidanza), la tutela della libertà di coscienza degli operatori del servizio è anche opportunamente prevista, purché non sia disciplinata in maniera troppo garantista (lassista). Penso alle aree geografiche in cui le ASL non garantiscono l'aborto per un assai sospetto ricorso all'obiezione di coscienza di troppi medici.

Zanotti sembra paventare la parità di tutti i credenti di qualsivoglia fede religiosa, aggiungendovi in senso di non apprezzamento l'aggettivo qualificativo "assoluta".

Io, al contrario, direi che questa parità sia un obiettivo obbligatorio.

Fa bene Ventura⁸ a ricordare criticamente la protesta di Pio XI, quando criticò l'art. 5 della legge n. 1159 del 1929 *Sui culti ammessi*, perché avrebbe assicurato *l'assoluta libertà di coscienza*⁹. Il suo ragionamento sembra evocare quel costante fastidio di certa dottrina cattolica di essere assimilata alle altre fedi o concezioni filosofiche (si ricordi la discussione in Assemblea costituente sull'esigenza di stabilire, nell'art. 8 comma 1°, *l'eguale libertà* di tutte le confessioni religiose, in luogo della loro *eguaglianza tout court*).

Questo atteggiamento – secondo me – facendosi scudo del principio della *pari tutela a pari situazioni*, è dovuto a un mal riposto complesso di superiorità della cultura cattolica, che offende la dignità di tutti gli altri.

A me sembra che, proprio qui si evidenzi la distinzione degli ordini: statale e confessionale. Lo Stato garantisce libertà uguali per tutti, le religioni danno contenuto proprio alle libertà, col rispettivo sistema di valori, di principi, di regole. L'obbedienza a queste ultime è

⁸ M. VENTURA, *Creduli e credenti*, Einaudi, Torino, 2014, p. 34.

⁹ PIO XI, *De conventionibus inter Sanctam Sedem et Italiae regnum initis*, Chirografo al Card. Gasparri del 30 maggio 1929, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXI, n. 7, 11 giugno 1929, p. 301 ss.



problema di libero convincimento del singolo e di capacità di convincimento, di fidelizzazione, dell'organizzazione religiosa, ma non deve essere assicurata o sostenuta dai poteri pubblici.

Anche sull'idea di *laicità*, mi sembra che l'amico Zanotti consideri la sua personale esigenza di riferimenti forti, stabili, come requisito indispensabile per l'identità statale; laddove uno Stato e una società in crisi non potrebbero produrre una definizione accettabile di quel valore.

L'idea attuale di *laicità*, lungi dall'essere concepita come *modello assoluto*, è stata efficacemente delineata nei suoi contenuti essenziali dalla nostra giurisprudenza costituzionale, salvo a configurarsi di volta in volta nei singoli contesti e a evolversi, con quella flessibilità che consente alla dottrina di proiettarvi le proprie analisi e prospettive nell'attualità e alla giurisprudenza, se accorta, di *dare jus hic et nunc*.

È il pregio del deprecato *relativismo*, meglio, della *cultura del dubbio*¹⁰.

Lo Stato unitario, la storia degli ultimi 150 anni, sono frutto di un crogiuolo di pensieri, di atti, di circostanze, anche contrastanti, che non escludono un apporto della cultura cattolica alla formazione di un'*identità italiana*. Tuttavia, va ricordato che quel contributo certamente non fu in termini di aiuto e incoraggiamento¹¹.

Se ancora oggi il cardinale Biffi, critica il processo unitario e i suoi autori, inneggiando a una *realtà cattolica ignorata*¹², significa che nemmeno il pensiero moderato di Gorresio¹³ ha incrinato questa visione partigiana, bocciata dalla storia.

Perciò, non trovo convincente il richiamo alla tradizione per proporre come indispensabili visioni e valori che possono incidere nella società solo se *sentiti effettivamente* da significativi strati di società e da questi tradotti in spinta politica.

Così non convince il Cardinale Bagnasco¹⁴ quando, di fronte al degrado del Paese: etico, morale, della corruzione, dell'evasione fiscale, a fronte degli scandali che coinvolgevano il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* (senza mai nominarlo), usò il dubitativo: ... *se comprovati ...*, avvalendosi della tipica ipocrisia dei politici che, quando

¹⁰ G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma - Bari, 2007, ID., *Contro l'etica della verità*, Laterza, Roma - Bari, 2008.

¹¹ M. TEODORI, *Risorgimento laico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.

¹² G. BIFFI, *L'unità ignorata*, Cantagalli ed., Siena, 2011.

¹³ V. GORRESIO, *Risorgimento scomunicato*, Parenti ed., Firenze, 1958.

¹⁴ A. BAGNASCO, *Proklusione* del 26 settembre 2003 al Consiglio permanente della C.E.I., in *Il Regno - Documenti*, 2011, n. 17; riferimento citato da M. VENTURA, *Creduli*, cit..



sono coinvolti direttamente o indirettamente, dribblano ogni responsabilità etica e politica, rinviando ogni conseguenza all'accertamento giudiziario.

Il tentativo di assolvere le responsabilità della Chiesa a fronte di questi fenomeni urta contro la palese ipocrisia con la quale si esprime su fenomeni che i fedeli, la gente, si aspetta di vedere combattuti con ben altra chiarezza, con minori collusioni, con meno scambi di favori.

Le chiese, qualunque religione, siano libere di produrre valori, di enunciarli ai loro seguaci e all'esterno, di fare cultura etica, ma non devono farsi soggetto politico per indirizzare o condizionare il farsi dell'ordinamento giuridico e delle libertà dei cittadini.

Se questa è la *mediazione delle agenzie confessionali* che Zanotti ci accusa di non considerare adeguatamente, devo dargli ragione, perché non la condivido.

Questo, per me, non significa *ridurre la questione religiosa al puro profilo della libertà di coscienza*. Significa tratteggiare la distinzione dei ruoli.

Non mi resta che ringraziare di cuore Andrea Zanotti per le sue sollecitazioni.

Fortunatamente, *l'investimento culturale* da me posto in essere, organizzando convegni, confronti, pubblicazioni, nei quali ho coinvolto principalmente esponenti delle generazioni di studiosi successive alla mia, ha prodotto qualche frutto e di questo mi soddisfo.